



*Ugo*

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONI UNITE PENALI

IL PRIMO PRESIDENTE

**Vista** l'ordinanza della Quarta Sezione penale emessa in data 10/04/2015, depositata in data 24/04/2015, e pervenuta alla Cancelleria delle Sezioni Unite penali in data 24/04/2015, con la quale è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite penali del ricorso di cui al procedimento **50494/14** R.G., essendosi ravvisato un contrasto giurisprudenziale;

**Visti** gli artt. 610 comma 3 e 618 c.p.p.;

**a s s e g n a**

il suddetto ricorso alle Sezioni Unite penali disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa;

**f i s s a**

per la trattazione del ricorso in camera di consiglio art. 611 c.p.p. il giorno

**29 ottobre 2015**

**d e s i g n a**

quale relatore del ricorso il Consigliere Patrizia Piccialli.

Roma, - 6 MAG. 2015

Il Primo Presidente  
Giorgio Santacroce

*Giorgio Santacroce*



17182/15

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE**

Udienza Camerale del 10 aprile 2015  
Ordinanza n. *638/2015*  
**REG. GEN. n. 50494/2014**

Composta dai Sigg.ri

dott. VINCENZO ROMIS	Presidente
dott. CLAUDIO D'ISA	Consigliere rel.
dott. FAUSTO IZZO	Consigliere
dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI	Consigliere
dott. SALVATORE DOVERE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul ricorso proposto da:

**BORDIN LUCA**

n. il 9.06.1971

avverso la sentenza n. 1668/2014 del Tribunale di Treviso del 17.10.2014

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita all'udienza camerale del 10 aprile 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa.

Lette le richieste del Procuratore Generale, nella persona del dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al raddoppio della durata della sospensione della patente di guida.

### RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata tra le parti nei confronti di BORDIN Luca, in ordine al reato di cui all'art. 186 co.2, 2 sexies e 7 del C.d.S. nella misura di mesi sei di arresto ed € 3.000,00 di ammenda, con sostituzione della stessa ex art. 9 bis art. 186 del C.d.S. con lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione della patente di guida per 4 anni.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla disposizione di cui al comma 7 dell'art. 186 C.d.S., a cui è stata estesa quella prevista dal comma 2 lett. c) stesso articolo, terzo periodo, ovvero il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo.

Si argomenta che il richiamo operato dall'art. 186 co. 7, relativo al rifiuto di accertamento, al precedente comma 2 lett. c), va interpretato come riferito alla sola misura delle sanzioni penali, ritenendosi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sottoposta ad un regime autonomo rispetto a quello previsto dal precedente comma 2.

3. Il Procuratore generale requirente, con le richieste scritte, aderisce alla tesi del ricorrente, specificando che la determinazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida è sottoposta ad un regime autonomo in considerazione della diversa misura del minimo edittale di sei mesi in caso di rifiuto all'accertamento, rispetto al periodo minimo di un anno previsto per la guida in stato di ebbrezza, di cui all'ipotesi prevista dall'art. 186, secondo comma, lettera c), del Codice della strada, con la conseguenza che la clausola di esclusione, legata all'appartenenza a terzi del veicolo, va stimata come collegata direttamente alla sola sanzione accessoria della confisca e non anche alla sospensione della patente di guida, per cui non è previsto il raddoppio della durata di tale sanzione accessoria.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che sulla questione della possibilità di estendere all'ipotesi criminosa di cui al comma 7 dell'art. 186 D.lvo 285/1992 (rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcol) il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, di cui al secondo comma lett. c) dello stesso articolo, nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo, sussiste contrasto di decisioni.

2. Secondo un primo orientamento (richiamato dal ricorrente e dal Procuratore generale requirente), affermato con sentenza della Sezione 6<sup>a</sup>, n. 36396 del 10.07.2014 (RV 260725), cui successivamente ha aderito questa Sezione quarta, con sentenza n. 15188 del 24.03.2015, "il richiamo per relationem (contenuto nella disposizione incriminatrice di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7,





10  
n.d.r), cui si è fatto cenno, <sup>44</sup> non può intendersi riferito anche al raddoppio del tempo di sospensione della patente di guida, poiché in senso contrario depone il riferimento alla diversa disposizione, limitato alla pena principale, non alla sanzione amministrativa accessoria che al comma 7, che risulta invece quantificata autonomamente ed al di fuori da qualsiasi rimando alla precedente disposizione" (così testualmente, Sez. 6, n. 36396/14, citata).

2.1 In particolare, e con più approfondita argomentazione, la sentenza sezione 4 n. 15188 del 24.03.2015 (imp. Vaglia), evidenzia che il legislatore, con la norma incriminatrice in esame (co. 7 art. 186 C.d.S.), ha proceduto alla diretta selezione della condotta penalmente rilevante, che è stata individuata nel rifiuto, opposto dal conducente del veicolo, all'invito a sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico rivolto dagli organi di polizia stradale. E, per quanto concerne l'individuazione delle pene principali, da applicarsi alla fattispecie in esame, ha effettuato il riferimento alle pene di cui al comma 2, lett. c), cioè a dire al trattamento sanzionatorio previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza. In relazione alle sanzioni amministrative accessorie, invece, il legislatore ha espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida, con autonoma cornice edittale (tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni), e la confisca, rinviando ad altra disposizione di legge, con esclusivo riferimento alle <stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione >. Il riferimento, operato nel comma 7, secondo periodo, dell'art. 186, cod. strada - dopo la previsione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo - alle <modalità e procedure> previste dal comma 2 lett. c) del medesimo art. 186, risulta limitato, secondo l'interpretazione letterale del testo normativo, alla sola confisca, non essendo presenti nella norma alla quale viene fatto il rinvio <modalità e procedure> attinenti alla sospensione della patente di guida, ed essendovi, al contrario, espresso riferimento a <modalità e procedure> che regolano la confisca del veicolo, sia laddove è stabilito che <con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato >, sia laddove si dispone che <Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter >.

2.2 Nell'esaminare la disposizione normativa in parola, la richiamata sentenza ne rileva la infelice formulazione che attribuisce alla genesi legislativa dei due testi normativi: "Il vigente testo dell'art.186, comma 7, è stato infatti inserito dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.125 mentre, in precedenza, la condotta del rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico aveva rilevanza solo amministrativa, per effetto delle modifiche introdotte al codice della strada dal decreto-legge 3 agosto 2007, n.



117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 170. E, con specifico riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si evidenzia che *"la previsione era già presente nel previgente testo normativo ed era comminata unitamente al fermo amministrativo del veicolo, con la clausola di salvaguardia <salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione >, da intendersi chiaramente riferita all'inapplicabilità della seconda sanzione, qualora il veicolo non fosse appartenuto a persona coinvolta nell'illecito amministrativo. Nel 2008 il legislatore si è limitato ad adattare il regime delle sanzioni accessorie alla incriminazione della condotta di rifiuto, con la seguente previsione: <La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c) salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione >. Il dato letterale, tenendo distinti i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 186, cod. strada, rispettivamente, alle <pene di cui comma 2, lett. c)> ed alle <modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c)> del medesimo art. 186, nel reintrodurre la rilevanza penale della condotta di rifiuto, impone di escludere che il regime sanzionatorio concernente le sanzioni amministrative accessorie possa mutarsi dall'art.186, comma 2, lett.c) cod. strada, essendo prevista un'autonoma disciplina che rinvia a quest'ultima norma con esclusivo riferimento alle modalità e procedure previste a proposito della confisca. Al momento in cui la condotta qui in esame ha nuovamente acquisito natura di reato, l'art.186, comma 2, lett.c) cod. strada non prevedeva, si noti, il raddoppio della sospensione della patente di guida in caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, introdotto solo successivamente con legge 29 luglio 2010, n. 120, recante <Disposizioni in materia di sicurezza stradale >".*

3. L'opposto orientamento giurisprudenziale, è stato affermato con sentenza di questa sezione quarta n. 46390 del 16 ottobre 2014 (imp. Bianchi).

La sentenza, preliminarmente, a sostegno della tesi interpretativa esposta, fa riferimento, in tema di rinvio normativo, alla distinzione tra rinvio recettizio (o statico) da quello formale (o dinamico), che ha trovato pieno riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. sentenza n. 26268 del 28.03.2013, Rv. 255582), secondo cui il primo recepisce per intero, senza che ne sia prodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a dire la stessa disposizione normativa; il secondo, viceversa, fa riferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale dell'articolo e ne segue, dunque, inevitabilmente, l'eventuale evoluzione, di talché, mutato il contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di rinvio.

3. 1 Nel ripercorrere il travagliato iter di formazione delle norme oggetto di interpretazione, la sentenza n. 46390/14 ritiene che i rinvii, inseriti nel primo e



secondo periodo del comma 7 dell'art. 186 del C.d.S., alle "pene di cui al comma 2, lett. c)" ed alle "modalità e procedure", previste dal comma 2 lett. c) del medesimo art. 186, rientrano nell'ambito della nozione di rinvio formale (dinamico), atteso che il legislatore, nel reintrodurre la rilevanza penale della condotta di rifiuto, ha richiamato la disciplina sanzionatoria prevista dalla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, sia con riferimento alla "pena" principale, sia con riguardo alle "modalità e procedure" afferenti alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo.

3. 2. sul tema specifico della durata della sospensione della patente di guida, che occupa, la sentenza citata rileva che *"la disposizione normativa richiamata non risulta "cristallizzata", nel corpo della fattispecie di rifiuto di cui al comma 7, dell'art. 186 cod. strada, nei termini testuali vigenti al momento di entrata in vigore del d.lvo 285/1992, con il quale il legislatore ha inserito nel secondo periodo del comma 7, il rinvio di cui si tratta; e che le modifiche che hanno interessato le "modalità" e le "procedure" previste dal comma 2, lett. c), dell'art. 186 cod. strada, intervenute successivamente, risultano pertanto a loro volta oggetto del richiamo operato dalla norma di rinvio e concorrono a delinearne il portato normativo. Si devono allora richiamare le modifiche all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada apportate dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Ai fini di interesse, ci si limita a rilevare: che con la novella del 2010 è stata inserita la previsione relativa al raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato; e che è stato eliminato il riferimento alla confisca ex art. 240, secondo comma, cod. pen., già previsto dalla lett. c), del secondo comma dell'art. 186 cod. strada, di talché la confisca di che trattasi ha natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 40523 del 4.11.2010, dep. 16.11.2010, Rv. 248859; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15022 del 25.02.2011, dep. 13.04.2011, Rv. 250229)."*

3. 3 In conclusione, la sentenza n. 46390/14 afferma il seguente principio interpretativo: *"il rinvio alle "stesse modalità e procedure", previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione contenuta nel secondo periodo del comma 7, dell'art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve qualificarsi come rinvio formale (dinamico); conseguentemente, la disposizione oggetto del rinvio è da individuarsi nella vigente disciplina, contenuta nell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che regola il sistema delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; detta disciplina comprende la espressa previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di*

guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell'art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, deve essere raddoppiata, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato".

4. Pertanto, stante l'assoluta inconciliabilità tra le diverse affermazioni di principio e, trattandosi di dissenso non inconsapevole, si reputa doverosa la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma all'udienza del 10 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Claudio D'Isa

Il Presidente

Vincenzo Romis



E' copia conforme all'originale

Roma, li 24 APR. 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giulio Maria TIBERIO